

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 57

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

SALVATORE FRASCA

per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, come sostituito
dall'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86
(rifiuto di atti d'ufficio, omissione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 3 dicembre 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 3 dicembre 1992

Per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Castrovillari, 17 settembre 1992

Il sottoscritto S. Procuratore della Repubblica chiede all'onorevole Presidente del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 313 codice penale, l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore della Repubblica Salvatore Frasca nato a Cassano Ionio (Cosenza) l'8 novembre 1928, imputato delitto di cui all'articolo 328 codice penale (come sostituito dall'articolo 16 legge 26 aprile 1990, n. 86) per avere, nella sua qualità di sindaco del comune di Cassano Ionio, rifiutato di adottare provve-

dimenti inibitori al prosieguo di attività di emissione di polvere e fumo insalubri da parte di Elvira La Regina o, comunque, di dettare le misure consigliate dall'organo sanitario al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.

In Cassano Ionio fino al 16 marzo 1990 accertato il 25 maggio 1990.

Gli elementi che giustificano la presente richiesta sono i seguenti.

Con denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Castrovillari, in data 29 marzo 1990, Pietro Russo, titolare della distilleria Amaro Calabrisella, lamentava la mancata adozione da parte del sindaco di Cassano Ionio senatore Salvatore Frasca di provvedimenti inibitori al prosieguo di attività di emissioni insalubri da parte di Elvira La Regina titolare di uno stabilimento per la produzione di calcestruzzo sprovvisto delle prescritte autorizzazioni.

Il Russo, in particolare, esponeva:

che il 16 marzo 1990 veniva convocato telefonicamente dal sindaco di Cassano, il quale, alla presenza dell'ufficiale sanitario dottor Giuseppe Rango, del segretario comunale e di altre persone, ammetteva che il cantiere era abusivo ma che, ciononostante, «non poteva fermare l'attività di colpo e che la questione si sarebbe risolta con un po' di pazienza»;

che esso Russo sollecitava al sindaco l'adozione di immediati provvedimenti inibitori in quanto i disagi, che si protraevano da più tempo, avevano ormai superato ogni limite di tollerabilità;

che, a questo punto, il sindaco si adirò ed, invece di inibire l'attività del cementificio La Regina, minacciò la chiusura e/o requisizione dello stabilimento di esso Russo ritenendo anche quest'ultima attività non esercitata conformemente alla normativa vigente.

Le indagini delegate ai carabinieri di Cassano Ionio accertarono:

che con esposto-denuncia diretto al sindaco di Cassano Ionio, Russo Pietro lamentava l'emissione di fumi e polvere da parte del cementificio La Regina in danno

della limitrofa fabbrica di liquori di sua proprietà sin dal 29 aprile 1987;

che in data 6 febbraio 1988 l'ufficiale sanitario segnalava al sindaco di Cassano Ionio gli inconvenienti igienico-sanitari causati dalla ditta La Regina qualificando tale attività di manipolazione del cemento come «attività industriale catalogabile fra industrie insalubri di 2^a classe assoggettata a speciali cautele per la salvaguardia e l'incolumità del vicinato (decreto ministeriale 12 luglio 1912, n. 177)».

L'ufficiale sanitario, pertanto, evidenziando che tale impianto «era incastonato nel centro abitato», proponeva al sindaco di disporre lo «spostamento in zona industriale» richiamando la normativa vigente in materia;

che in data 16 febbraio 1988 il sindaco di Cassano Ionio adottava, a carico di Elvira La Regina, ordinanza di demolizione dei lavori eseguiti senza concessione concernenti l'installazione al suolo di silos per la lavorazione del cemento oltre ad altri manufatti pertinenziali;

che, a seguito di sopralluogo presso il cementificio La Regina, il Presidio multizonale di prevenzione della Usl n. 9 di Cosenza in data 21 novembre 1989, prescriveva al sindaco di Cassano Ionio quanto segue:

«Allo scopo di evitare i possibili inconvenienti igienici e di molestia arrecati alle persone, abitanti nella zona, derivanti durante le fasi di carico della tramoggia con materiali inerti e cemento, si rende necessario sistemare, vicino ad essa, dei pannelli, tali da impedire il trasporto da parte del vento delle polveri prodotte. Inoltre, per maggiore sicurezza degli abitanti si può sistemare, vicino alla tramoggia, un'aspiratore con cappa»;

che, nè a seguito di tali prescrizioni impartite dall'organo sanitario, nè a seguito dell'abboccamento del 16 marzo 1990 riferito da Pietro Russo nella denuncia del 29 marzo 1990, il sindaco di Cassano Ionio aveva adottato provvedimenti inibitori al prosieguo dell'attività di emissione di polveri e fumo da parte della ditta La Regina o comunque misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che, a procedimento penale instaurato, in data 12 maggio 1990, il sindaco di Cassano Ionio ordinava all'ufficio tecnico comunale di procedere il giorno 14 maggio 1990 alla demolizione delle opere realizzate abusivamente da Elvira La Regina.

All'esito delle indagini preliminari e, sulla scorta delle delineate fonti di prova, veniva esercitata l'azione penale nei confronti del senatore Salvatore Frasca in ordine al reato ascrittogli mediante emissione del decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore di Castrovillari in data 19 novembre 1990.

All'udienza dibattimentale del 9 ottobre 1991 il pubblico ministero rettificava l'imputazione precisandola nel senso che il reato era stato commesso sino al 16 marzo 1990 e che l'accertamento era avvenuto il 25 maggio 1990.

Il pretore di Castrovillari, ritenendo che a seguito delle precisazioni fornite dal verbalizzante e dalla parte lesa il reato doveva considerarsi commesso fino al 25 maggio 1990, dichiarava, con sentenza emessa il 9 ottobre 1991 la propria incompetenza perchè, dopo il 16 marzo 1990, era entrata in vigore la legge 26 aprile 1990, n. 86 che aveva attribuita la competenza al Tribunale.

Il Tribunale di Castrovillari, a sua volta denegava la competenza, sul rilievo che trattavasi di reato istantaneo per il quale doveva rimanere ferma la precisazione temporale effettuata dal pubblico ministero e, con ordinanza in data 21 gennaio 1992 sollevava conflitto di competenza.

La Suprema Corte di Cassazione, risolvendo il conflitto dichiarava, con sentenza del 10 marzo 1992, la competenza del pretore di Castrovillari il quale, in data 2 giugno 1992, trasmetteva gli atti a questo ufficio per provvedere alla presente richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore della Repubblica Salvatore Frasca in ordine al reato ascrittogli.

Si allegano gli atti del procedimento.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to Dott. MAURIZIO SASO)